

Vedi Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n-02 del 25-01-2017

art. 15

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)
Piazza SANDRO PERTINI n. 1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
2017 - 2019

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 25/01/2017

INDICE

PARTE PRIMA – PREMESSE

ART. 1 – Oggetto del Piano

ART. 2 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione

ART. 3 – Procedure di formazione e adozione del Piano

PARTE SECONDA – GESTIONE DEL RISCHIO

ART. 4 – Analisi del contesto di riferimento.

ART. 5 – Individuazione aree a rischio

ART. 6 – Trattamento del rischio

ART. 7 – Misure specifiche del trattamento del rischio

ART. 8 - Individuazione dei fattori di rischio

ART. 9 - Ulteriori misure

ART. 10 – Incompatibilità

ART. 11 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extra-istituzionali

ART. 12 – Misure di prevenzione a tutto il personale

ART. 13 – Procedimento per la tutela del dipendente che segnala illeciti

ART. 14 - Formazione

ART. 15 - Patto d'integrità

ART. 16 – Rotazione degli incarichi

ART. 17 – Sanzioni

ART. 18 – Nominativo RASA

PARTE TERZA - TRASPARENZA

ART. 19 – Trasparenza

ART. 20 – Accesso civico

ART. 21 – Organizzazione e funzionamento dell'Ente

ART. 22 – Strumenti

ART. 23 – Individuazione dati da pubblicare

MISURE TRASPARENZA / TABELLE.

All'uopo, l'esecutivo dovrà mettere a disposizione del responsabile della prevenzione della corruzione un budget adeguato.

Trattandosi di un'attività formativa richiesta ex legge, il budget destinato annualmente alla formazione non dovrà soggiacere ai limiti di cui all'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010 (a titolo esemplificativo: deliberazione Corte ei Conti Emilia Romagna n. 276/2013).

La finalità è quella di creare una base omogenea di conoscenze, conditio sine qua non per consentire la rotazione del personale, senza creare pregiudizio all'attività amministrativa, di diffondere valori etici con insegnamento "di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati".

In tal modo le decisioni possono essere assunte con "cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente.

ART.15 PATTO D'INTEGRITA'

La finalità del c.d. patto d'integrità è quella di contrastare eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti.

Consiste nell'inserimento nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, la preventiva accettazione degli operatori di determinate clausole introdotte per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Il fondamento normativo è da ravvisarsi nell'art.1,comma 17, della legge 190/2012 che prevede **"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca clausola di esclusione dalla gara"**.

Atteso che il tenore letterale della norma da cui si evince che l'inserimento delle clausole è una mera facoltà anche in considerazione della circostanza che, non si sono verificati fenomeni corruttivi, al fine di non aggravare il procedimento di partecipazione alle gare, in sede di prima applicazione, viene previsto che, le stesse vengano inserite limitatamente alle gare di importo superiore ai 150.000,00 Euro, somma da intendersi al netto dell'IVA.

Le suddette clausole inserite nei bandi o nelle lettere di invito, dovranno essere accettate in sede di gara.

Le medesime clausole dovranno essere sottoscritte dall'impresa aggiudicataria o dalla subappaltatrice in sede di stipula del contratto.

La violazione delle stesse in fase di attuazione del rapporto contrattuale comporta la risoluzione del contratto.

Tipologie delle clausole da inserire nelle procedure di gara e da reiterare nei contratti:

- **Clausola di denuncia fenomeni estorsivi**

L'impresa aggiudicataria si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza del contratto, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale o dei loro familiari.

- **Clausola rispetto della normativa in materia di sicurezza**

L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca all'autorizzazione al subappalto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

[Digitare il testo]

- c) L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

- **Clausola di segnalazione sentenze di condanna**

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare l'obbligo di segnalare a mezzo autocertificazione tutte le sentenze passate in giudicato o per le quali è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.

ART. 16 ROTAZIONE INCARICHI

In considerazione delle esigue dimensioni dell'Ente, non è ipotizzabile soprattutto per i titolari di P.O. la rotazione degli incarichi.

ART. 17 SANZIONI

Il responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art.1, commi 12,13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 secondo periodo – **legge 190/2012, la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.**

ART. 18 NOMINATIVO RASA

Il soggetto responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è: l'Ing. MAZZEO Antonio.

PARTE TERZA TRASPARENZA

ART. 19 TRASPARENZA

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (art.1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, una buona parte degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale finalità *“trasparenza nella P.A.”* mentre il d.lgs.97/2016 ha **spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico.**

Accanto all'accesso civico semplice è stato introdotto il c.d. accesso civico generalizzato.

[Digitare il testo]